Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Tammaro Maiello	Presidente
Dott. Giovanni Comite	Consigliere relatore
Dott. Antonio Palazzo	Consigliere
Dott. Marco Fratini	Consigliere
Dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso iscritto al **n. 61613/R.G.**, proposto da **X XXXX XXXX XXXX** (C.F. XXXXXXXXXXX), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra di loro, dagli **Avv.ti** Perin Paolo e Gambino Concetta, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c. paolo.perin@oav.legalmail.it e avvocato.concettagambino@pec.giuffre.it e domicilio fisico eletto a Nettuno (RM), in via Cristoforo Colombo n. 38, presso lo studio del primo: ricorrente

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (**I.N.P.S.**), in persona del legale rappresentante in carica, difeso dagli **Avv.ti** Patteri Antonella, Preden Sergio, Giannico Giuseppina e Carcavallo Lidia, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., rispettivamente agli indirizzi p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it,

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e domicilio fisico eletto a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Ente: resistente

avverso e per la revocazione

della **sentenza n. 498/2023**, della Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, pubblicata il 5 dicembre 2023.

Visti: il ricorso per revocazione, gli scritti in resistenza della parte pubblica, gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 27 novembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Pellegrino Lucia, il Cons. relatore Comite Giovanni, gli Avv.ti Perin Paolo, per X XXXX XXX XXXX, e Carcavallo Lidia, per l'INPS.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, questa Sezione terza d'appello ha rigettato, con gli oneri di lite posti a carico della parte privata nella misura onnicomprensiva di € 1.000,00, la domanda proposta da **X XXXX XXX XXXX**, tesa "*alla corresponsione della pensione ordinaria di anzianità in godimento, a decorrere dal 1° luglio 2016, nell'importo annuo lordo di € 188.581,61 anziché in quello di € 164.759,30 quantificato ed erogato dall'INPS*".

II. I fatti in breve. Il dott. X XXXX XXX XXXX, magistrato della Corte dei conti, è cessato dal servizio attivo per raggiunti limiti di età il 30 giugno 2016; dal 1° luglio seguente è titolare di pensione ordinaria di anzianità, liquidata dall'INPS - Cassa dipendenti dello Stato con il sistema retributivo puro. Il trattamento è stato determinato, sulla base delle retribuzioni certificate dal Segretariato generale della Corte dei conti con il Modello PA04

del 16 marzo 2016, nella misura di **€ 164.759,30**, all'esito del doppio calcolo imposto dall'art.1, co. 707 della legge 190/2014, che ha integrato l'art. 24, co. 2, del d.l. n. 201/2011. Invero, dal calcolo in regime misto, ottenuto valutando con il sistema contributivo il periodo dal 1° gennaio 2012 alla cessazione, è esitato l'importo di **€ 174.532,61**, che, poiché maggiore rispetto a quello risultante dal conteggio interamente retributivo (pari, appunto, a € 164.759,30), non è stato messo in pagamento, in conformità a quanto previsto dalla suindicata disciplina. Non soddisfatto della determina liquidatoria, il dott. X XXXX con ricorso depositato il 24 luglio 2017, ha adìto la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, alla quale ha chiesto che il trattamento di anzianità fosse liquidato, in via definitiva, con il sistema misto, nella misura di **€ 188.581,61**, computando anche i quattro anni di riscatto del periodo universitario. All'esito delle produzioni documentali dell'Istituto, che evidenziavano il doppio calcolo effettuato e l'omesso pagamento dell'onere di riscatto del corso di laurea, la Corte regionale, con sent. 1011/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione del carattere non definitivo del trattamento liquidato. La Prima sezione centrale di appello, con sent. n. 18/2020, ha annullato la decisione monocratica e rinviato per il merito al giudice campano, atteso che "*l'Istituto previdenziale ha provveduto, sia pure in corso di giudizio, a determinare il trattamento di pensione spettante, espungendo gli anni del riscatto della laurea, in quanto rinunciati dall'interessato, e su tale atto non risulta una pronuncia da parte del primo giudice*". Riassunta la causa, il pensionato ha concluso perché fosse riconosciuto il suo diritto "*a fruire della pensione ordinaria (…) di anzianità quantificata nell'importo di* ***€ 188.581,61****, oltre agli accessori di legge e a ogni altro diritto consequenziale, compreso il risarcimento del danno*

da determinarsi anche per equivalente". Il giudice del rinvio, dopo aver acquisito una consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla Ragioneria territoriale dello Stato di Salerno, successivamente integrata, con la sent. n. 217/2022 ha ritenuto che l'INPS avesse correttamente determinato il trattamento pensionistico, in applicazione dell'art.1, co. 707, della l. 190/2014. Detta decisione è stata gravata dall'interessato.

III. Con la sent. 498/2023 questa Sezione centrale ha respinto il gravame con il seguito delle spese di lite. La sentenza ha ritenuto preliminarmente ammissibile l'impugnativa, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., atteso che "*l'asserita erronea liquidazione del calcolo del trattamento pensionistico sarà scrutinabile solo nella misura in cui la stessa sia riconducibile a un errore di diritto nella individuazione e interpretazione della normativa di riferimento*". Perciò, dopo essersi intrattenuta sulla disciplina di riferimento (ossia sull'art. 1, co. 707 della l. 190/2014, che ha innovato il co. 2 dell'art. 24 del d.l. 201/2011), ha evidenziato che, "*di contro a quanto affermato dall'appellante, la Consulta (Corte cost. 573/1990, 822/1988, 349/1985, 390/1995), ha chiarito che per un verso, è pienamente ammissibile un intervento legislativo che operi su rapporti di durata, come quelli [pensionistici], per soddisfare esigenze, non solo di contenimento della spesa pubblica, ma anche di armonizzazione dei trattamenti pensionistici (…), per un altro (per costante giurisprudenza di questa Corte: di recente vedasi ordinanza n. 170/2009) il fluire del tempo è valido discrimine di situazioni giuridiche analoghe*" (Corte cost. n. 228/2010). Pertanto, "*la norma in discussione, legittimamente finalizzata al contenimento della spesa pubblica, mediante misure ragionevoli e proporzionate, si pone in coerenza con i principi innanzi esposti*". A tal riguardo, il Collegio ha rilevato che le norme previgenti alla c.d. legge Fornero, hanno previsto per coloro (come

l'appellante) che alla data del 31 dicembre 1995 potevano vantare un'anzianità contributiva superiore a 18 anni, la liquidazione del trattamento di pensione interamente con il sistema retributivo, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, co. 13, della l. 335/1995 (c.d. legge Dini). Con la riforma Fornero, è stato introdotto il sistema contributivo pro-rata per tutti i lavoratori: in particolare l'art. 24, co. 2 del d.l. 201/2011, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianitàcontributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità venisse calcolata secondo il sistema contributivo. Sicché, le pensioni liquidate dal 2012, per i lavoratori che avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, si componevano inizialmente di tre quote: la prima, quota A, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1992; la seconda, quota B, calcolata secondo il sistema della media delle retribuzioni, relativa all'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011; la terza, quota C, calcolata secondo il sistema contributivo, per le anzianità successive al 31 dicembre 2011. Dall'originaria disposizione del co. 2 dell'art. 24 del d.l. 201/2011, diretta al contenimento della spesa previdenziale, è derivato, tuttavia, un effetto oppostoper quei lavoratori che al 31 dicembre 2011 potevano vantare un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Infatti, i citati pensionati, per gli effetti della riforma Fornero, hanno inizialmente beneficiato di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012, così ampliando l'anzianità valorizzabile ai fini pensionistici. In sostanza, la norma consentiva loro, pur avendo raggiunto il massimo della

pensione nel sistema retributivo, di aggiungere una ulteriore quota contributiva. Al fine di correggere il paradosso è stata emanato il co. 707, dell'art. 1 della legge 190/2014 che, innovando il co. 2 dell'art. 24 del d.l. 201/2011, ha previsto un doppio calcolo, interamente retributivo e retributivo-contributivo, con applicazione dell'importo minore. Il successivo co. 8 ha previsto poi che tale limite "*si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge 190/2014, con effetto a decorrere dalla medesima data*". Perciò, la sentenza ha chiarito che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il legislatore ha previsto un doppio calcolo del trattamento pensionistico, mediante l'applicazione dei criteri ante e post-riforma, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato, con l'avvertenza, comunque, che nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo "*non può comunque essere applicata un'aliquota di rendimento superiore alla massima aliquota riconoscibile*", circostanze tutte ribadite nella Circolare INPS n. 74/2015. Il Collegio ha ripercorso, pertanto,il procedimento seguito dall'Istitutoe rappresentato nella determina di pensione n. RMF 103201601285, riportante, a pagg. 3-4, la quantificazione con metodo interamente retributivo e pari a € 164.759,30 e, a pagg. 5-7, la quantificazione con metodo misto e, quindi, con quota contributiva dal 1° gennaio 2012, pari a € 174.532,61, ponendo in pagamento, come disposto dalla legge, l'importo minore. Pertanto, in replica alle contestazioni dell'appellante, "*secondo cui i conteggi dell'INPS sarebbero contrastanti, avendo l'Istituto indicato due differenti importi per quantificare la pensione interamente retributiva, vale a dire € 164.759,30 ed € 174.532,61 (…)*", la decisone ha rilevato la correttezza di detto calcolo, atteso che "*il primo importo (€ 164.759,30) è il risultato del calcolo della pensione integralmente retributiva, eseguito secondo le disposizioni*

dell'art. 1, co. 707 della l. 190/2014", avvenuto "*(…) tenendo conto del servizio pari ad anni 44 e mesi 6 fino al 30 giugno 2016*", con "*un montante contributivo pari a € 0 dal gennaio 2012*". L'aliquota, "*essendo stata considerata tutta l'anzianità di servizio è risultata pari allo 0,88100*". Il secondo importo (€ 174.532,61) "*è il risultato del calcolo misto della pensione, con la quota contributiva dal 1° gennaio 2012*", che assomma a € 354.265,30. La sentenza ha così chiarito che "*la quota retributiva, per il servizio sino al 31 dicembre 2011, è calcolata con l'aliquota massima raggiungibile, vale a dire lo 0,80, aliquota già raggiunta prima del 2011*". Sicché, "*nel calcolo misto la quota retributiva ammonta a € 153.675,65, alla quale si aggiunge quella contributiva pari a € 20.856,96*". Detto computo è stato operato "*dall'Istituto secondo i dati trasmessi dal Segretariato della Corte dei conti, senza includere i quattro anni di riscatto di laurea, non avendo, l'appellante, corrisposto il pertinente onere*". Sicché, la sentenza gravata in revocazione ha ritenuto "*corretto quanto affermato dal primo giudicecirca l'impossibilità di valorizzare il servizio successivo ai 40anni, come vorrebbe l'appellante,* ***che, nel calcolo della pensione in regime misto, computa in eccesso la quota retributiva****. Il calcolo della pensione in regime misto nella misura di € 188.581,61 non è, infatti, corretto*". In ogni caso, è evidenziato il carattere dirimente "*delle osservazioni dell'INPS secondo cui, atteso che l'importo della pensione calcolato con metodo misto è risultato sempre più alto di quello risultante dal calcolo effettuato con metodo interamente retributivo (…), non può in alcun modo essere riconosciuta all'appellante la pensione liquidata in regime misto*".

IV. Contro la decisione è insorto X XXXX XXX XXXX con ricorso per revocazione, depositato il 25 giugno 2024 e notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza il 23 settembre 2024, in cui lamenta "*l'error facti*", di cui all'art. 202, co. 1 lett. f) c.g.c. Per questo "*invoca,*

fin da ora, che il Collegio giudicante debba avere, per motivi di opportunità, differente composizione, così come ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 283/1968)". In specie, la "*Sezione adita non ha preso in considerazione i diversi trattamenti riservati ai colleghi andati in pensione con la stessa anzianità di servizio. (…) inoltre, non è stata data adeguata e giusta valutazione alle norme e alle sentenze del diritto europeo che riaffermano i principi di eguaglianza e non discriminazione a tutela dell'affidamento quando si tratta di diritti soggettivi patrimoniali. Il che integra l'ipotesi normativa di cui all'art. 202, lett. f) c.g.c., a motivo del presente ricorso per revocazione*". In sostanza, l'odierno ricorrente, attraverso il segnalato "*error facti della sentenza di appello*", prospetta la violazione dell'art. 6 del T.U.E. che tutela "*i principi di chiarezza giuridica e di certezza dei diritti soggettivi patrimoniali e non patrimoniali*". A tal riguardo, rileva (a pag.4 della parte in fatto del gravame) che "*nella memoria depositata il 22 febbraio 2018, nel corso del giudizio di prime cure, ha affermato – a dimostrazione della ingiustizia perpetrata nei suoi confronti – che ad altri suoi colleghi magistrati (…) – con la stessa anzianità di servizio e collocati in pensione nello stesso periodo, era stata attribuita la pensione mista o duale come richiesta dal ricorrente*".Perciò, "*a pag. 22*(*recte*pag. 21)*dell'appello (…) è stata infatti evidenziata la vincolatività e l'inderogabilità del diritto europeo, allorché nell'enunciare la sua prevalenza rispetto alla normazione interna dello Stato nazionale garantisce l'eguaglianza e la non discriminazione delle situazioni giuridiche soggettive a tutela del principio dell'affidamento e della parità di trattamento di fronte alla legge*". In specie, l'INPS "*ha concesso, peraltro fondatamente, la pensione mista o duale a tutti i magistrati in quiescenza, sia ordinari sia amministrativi sia contabili. Soltanto nei confronti dell'odierno ricorrente viene ingiustamente applicata la Circolare n. 74/2015 e si insiste nel liquidare una pensione esclusivamente*

retributiva ancorché la stessa risulti soppressa dalla legge nel 1995, a decorrere però dal 31 dicembre 2011, in attuazione della legge Fornero. Quindi si è trattato di una plateale e ingiustificata violazione dei principi di eguaglianza costituzionale, nonché dei diritti fondamentali proclamati nell'ordinamento europeo, in dipendenza dell'applicazione delle disposizioni della legge n. 190/2014". Ne consegue che è da ritenere corretto "*il calcolo effettuato con ampie motivazioni e confronti dal Patronato ACLI di Roma (…), che pone a confronto, proprio come esige l'INPS, la pensione di € 188.581,61, contemplata nei Modelli PA04 2016/2017 del Segretario generale della Corte dei conti, e calcolata con il sistema misto o duale (…), con l'importo calcolato con il sistema retributivo puro di € 190.892,24, prescegliendo l'importo inferiore di € 188.581,61*". In conclusione, così come "*può leggersi a pag. 11 dell'atto di appello (…), l'applicazione della legge n. 190/2014 implica una vera e propria reformatio in peius dei diritti pensionistici del ricorrente*". Conclude, in accoglimento del proposto rimedio, per la declaratoria del diritto alla pensione mista di **€ 188.581,61**, con il favore delle spese di lite.

V. Resiste al ricorso revocatorio, con memoria acquisita al fascicolo *online* il 7 novembre 2024, l'Istituto previdenziale, che conclude per la sua inammissibilità o infondatezza. Rileva che con detta domanda "*non viene denunciato alcun errore che dia causa a vizi di natura revocatoria*". Difatti, "*il giudice di appello ha dato conto delle doglianze avanzate dal X XXXX sulla liquidazione ad alcuni magistrati della Corte dei conti cessati dal servizio del trattamento con calcolo misto*". Pertanto, "*non vi è stata alcuna errata percezione sul fatto che X XXXX avesse ritenuto rilevante tale circostanza. Piuttosto il giudice ha evidentemente reputato la circostanza irrilevante al fine del decidere*". Sicché, la percezione del fatto è corretta, non frutto di errore. Inoltre, il fatto ha costituito oggetto di esame e

discussione tra le parti. Ne deriva, perciò, l'inammissibilità della pretesa. Parimenti "*inammissibile è la richiesta di revocazione della sentenza perché <<non è stata data adeguata e giusta valutazione alle norme e alle sentenze del diritto europeo>>*". Invero, "*controparte lamenta un vizio della sentenza dovuto non a un errore di fatto, ma a un errore di diritto (…)*", così chiedendo di "*sottoporre inammissibilmente a ulteriore vaglio la questione che ha costituito oggetto del giudizio (…)*". Da ultimo, e solo per mera completezza, l'Istituto "*rileva essere del tutto irrilevanti tutte le affermazioni relative alla richiesta rivalutazione dell'accertamento del giudice in merito alla misura del trattamento spettante al X XXXX, accertamento effettuato sulla base dell'analitica considerazione dei conteggi depositati, come ampiamente illustrato in sentenza*".

VI. Alla pubblica udienza odierna, i procuratori delle parti hanno indugiato sui rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] Il rimedio formulato è inammissibile. I prospettati errori non configurano, infatti, un vizio revocatorio riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera f) dell'art. 202, co. 1 c.g.c. (n. 4 del corrispondente art. 395 c.p.c.). La revocazione è tradizionalmente configurata come un mezzo di impugnazione straordinario che si propone in presenza di circostanze tassativamente indicate, tutte però rispondenti all'esigenza di porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da situazioni patologiche che ne abbiano turbato il regolare corso in modo talmente radicale da deviarlo verso risultati ingiusti e da far presumere che, in assenza delle ragioni di turbativa, l'esito sarebbe stato diverso. Sicché, al cospetto di tali circostanze, il bisogno di giustizia può

prevalere su quello di stabilità della decisione. Il quadro disciplinare di riferimento, per i vizi revocatori oggetto dell'odierna denuncia, è costituito dall'art. 202, co. 1 del d.lgs. 174/2016 (c.g.c.), alla cui stregua le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado "*possono essere impugnate per revocazione quando: (…) **f**) la sentenza è l'effetto di errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare*". La proposizione e i termini del rimedio rinvengono, invece, disciplina nell'art. 203, co.1 c.g.c. a mente del quale "*la domanda si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata*" (non diversamente recita l'art. 398, co. 1 c.p.c. che, tuttavia, prevede la proposizione del rimedio con citazione). Relativamente a tale ultimo aspetto, posto in preliminare rilievo dal ricorrente, è da evidenziare che l'odierno Collegio della revocazione ha una differente composizione rispetto a quello che ha giudicato sull'appello non per via di quanto invocato dalle difese del Dott. X XXXX, "*in termini di motivi di opportunità*", ma per una pura casualità riconducibile al principio di rotazione dei magistrate giudicanti. Difatti, in genere, la revocazione si propone davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza impugnata; solo se il motivo dell'impugnazione è il dolo del giudice, quest'ultimo non potrà partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione (Cass. 23498/2017, 8180/2009 e 19498/2006). La Suprema Corte, invero, ha ripetutamente affermato che, "*salvo che nell'ipotesi prevista dall'art. 395 n. 6 c.p.c.* [*dolo del giudice*, (alla stessa stregua art. 202, co. 1

lett. b c.g.c.)], *secondo l'ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sul rimedio revocatorio proposto*" (Cass. 23498/2017). Pertanto, "*è ben vero che la revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 398 c.p.c.) – da intendersi quale stesso ufficio giudiziario – ma è possibile, tuttavia, che il collegio giudicante sia formato (in tutto o in parte) dalle medesime persone, non sussistendo, secondo l'ordinamento processuale vigente, alcuna incompatibilità, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante*" (Cass. 23498/2017). Nell'ipotesi di causa il ricorrente evidenzia, ma inammissibilmente, ai sensi dell'art. 202 lett. f), una serie di errori di fatto percettivi asseritamente commessi dalla sentenza impugnata. Nella sostanza, censura apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di appello, il cui intervento conoscitivo è comunque limitato all'erronea liquidazione del trattamento pensionistico riconducibile a un errore di diritto nell'individuazione e interpretazione della normativa di riferimento, sussunto nell'omesso esame di "*un punto decisivo*" non esaminato per una svista da quel giudice.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto, l'errore di fatto, deducibile a fini revocatori, "***è un errore non di valutazione, ma di percezione***": si tratta di una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che ha condotto il giudice, per effetto di una sorta di abbaglio, ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo invece incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti risulti al contrario positivamente accertato.

L'errore riguarda, perciò, l'inesatta presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, con l'esclusione del vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'*error iuris* "*che attenga sia a obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia alla concreta distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione*" (Cass. 8984/2018, 30996/2017 e 6669/2015). Perciò, dovendo derivare da un'erronea percezione, non può configurarsi come tale l'errata valutazione del contenuto degli atti di parte, l'errato apprezzamento delle risultanze processuali o della motivazione della sentenza impugnata (Cass. 10184/2018 19926/2014, 6388/1999 e 4295/2005), né l'errata valutazione di uno dei motivi del ricorso in appello (Cass. 3760/2018), ma soltanto l'omesso esame di uno dei motivi ma nell'erronea supposizione della sua inesistenza (Cass. 19510/2017, Cons. Stato, 158/2019, 1458 e 6814/2018, Corte conti, Sez. III, 680/2013, 10 e 171/2015). Di recente, la Suprema Corte (in specie con riferimento al rimedio revocatorio impingente su una propria decisone), in sede nomofilattica, ha ribadito che l'errore di fatto revocatorio "*deve sostanziarsi in un'oggettiva svista di percezione da parte del giudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla pronuncia impugnata o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Corte di cassazione è eccezionalmente giudice del fatto)*". Di talché, ha ribadito "***il consolidato principio*** *in base al quale il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c.* ***non prevede come causa di revocazione della sentenza (...) l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione***" (Cass. S.U. 29571/2024). Dappoi, la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di

revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori di diritto e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito (in specie di primo grado contabile) nei limiti dell'appello contabile, non può considerarsi irragionevole. Del resto, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia. Pertanto, in sintesi, **l'errore**: **a**) **deve consistere in una errata percezione del fatto** o **in una svista** di carattere materiale, **per omissione o sbaglio di lettura**, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo indiscutibile e pacifico (errore ostativo o percettivo) [Cass. 442/2018, 18251/2016; Cons. Stato 8245/2019]; **b**) **deve essere decisivo**: se non ci fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa, nel senso che deve esserci un rapporto di causa-effetto tra l'erronea percezione del giudice e la sentenza emessa per cui, una volta eliminato l'errore, viene meno il presupposto o uno dei presupposti della pronuncia [Cass. 1666, 3935/2009, 15979/2001; Cons. Stato 2431/2015; Corte conti Sez. III 426/2017]; **c**) **deve cadere su un punto non controverso**, nel senso che il giudice di merito non deve essersi pronunciato sulle questioni oggetto dell'errore revocatorio; **d**) **deve essere evidente e oggettivo**, atteso che per essere valutato non deve richiedere argomentazioni induttive o indagini interpretative, per risultare immediatamente rilevabile da un raffronto fra la sentenza e gli atti della controversia [Cons. Stato 6006/2013]; sicché, lo stesso è configurabile nell'attività preliminare del

giudice, relativa tanto alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, **ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione e di valutazione finalizzata alla formazione del convincimento** (Cass. 15700/2020, Cons. Stato 1640/2017); **e**) infine **deve avere carattere autonomo**, nel senso che deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza e, comunque, sul provvedimento decisorio di cui è chiesta la revocazione (Cass. 18251/2016).

Ciò premesso, l'errore di fatto, nella fattispecie in esame, non può dirsi ricorrente in quanto non si è al cospetto di una errata percezione o di un abbaglio dei sensi ma di un'attività valutativa e interpretativa del Collegio di seconde cure, compatibile con il materiale istruttorio agli atti. Difatti, il ricorrente individua l'oggetto del preteso rimedio, *in primis,* nella circostanza che "*la Sezione adita non ha preso in considerazione i differenti trattamenti riservati ai colleghi andati in pensione con la stessa anzianità di servizio*"; *in secundis*, nel non aver dato "*adeguata e giusta valutazione alle norme e alle sentenze del diritto europeo che riaffermano i principi di eguaglianza e non discriminazione a tutela dell'affidamento quando si tratta di diritti soggettivi patrimoniali*". Nel convincimento del ricorrente, come espresso nel rimedio revocatorio, i suindicati errori configurerebbero un vizio revocatorio riconducibile alla previsione di cui alla lett. f) del co.1 dell'art. 202 c.g.c. Tuttavia, dalla piana lettura delle prospettate enunciazioni è agevole evincere che non ricorre alcun errore che dia causa a un vizio di natura revocatoria. Quanto alla prima, emerge che il Collegio di appello ha dato conto delle doglianze formulate dal XXXXX sul (presunto) conferimento ad alcuni magistrati contabili cessati dal servizio del trattamento con il calcolo misto. Difatti, a pag. 7 della sentenza impugnata è

precisato che l'INPS "*nella fattispecie in esame, non avrebbe dato applicazione al Mod. PA04 adottato dal Segretario generale della Corte dei conti con riguardo all'appellante, mentre per tutti gli altri suoi colleghi magistrati, indicati nominativamente dal dott. X XXXX nella propria memoria del 21 febbraio 2018, depositata in primo grado il 22 febbraio seguente, sarebbe stato applicato il Mod. PA04 con il calcolo ivi previsto della pensione mista o duale*" (cfr. atto di appello pag. 4, sent. di app. pag. 7, ricorso per revocazione pag. 6). Inoltre, a pag. 11 della decisione oggi impugnata è indicato che: "*Nel caso, si sarebbe realizzata una discriminazione nei confronti dell'appellante, cui sarebbe stato riconosciuto un trattamento pensionistico deteriore rispetto ai colleghi collocati in quiescenza nello stesso periodo*". Sicché, non pare ricorrere alcuna errata percezione o svista su un fatto. Piuttosto, il giudice ha reputato tale circostanza del tutto irrilevante ai fini del decidere come lascia trasparire l'uso del condizionale "*si sarebbe realizzata una discriminazione nei confronti dell'appellante*". A tale stregua, a pag. 13 della parte in diritto della sentenza ha affermato, nel circoscrivere l'oggetto della controversia, che "*andrà valutato se l'Appellante sia effettivamente titolare del diritto vantato e, quindi, dovrà essere valutata la effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al trattamento pensionistico e della sua misura*". Perciò, secondo la ricostruzione formulata dal ricorrente ma in termini astratti, poiché non risultano allegati documenti che provano quanto asserito sia in ordine all'aspetto temporale della cessazione che a quello di merito della composizione dei relativi trattamenti, la circostanza che sia stato attribuito ad altri magistrati cessati dal servizio un trattamento calcolato in regime misto o duale (ritenuto più favorevole) non è per niente sfuggita al giudice di appello, essendo stata anche oggetto di esame e di discussione tra le pari, tant'è che l'INPS nella sua memoria

ne ha sostenuto l'irrilevanza. Del resto, non è revocabile in dubbio che ogni trattamento pensionistico va calcolato in via autonoma sulla base delle regole vigenti all'atto della cessazione e alla stregua di tutta l'anzianità contributiva utilmente fruibile. Eventuali violazioni della disciplina primaria (art. 24, co. 2 del d.l. 201/2011, come integrato dall'art. 1, co. 707, della l. 190/2014), ove ricorrenti, integranti un diverso e miglioretrattamento in favore di alcuni colleghi del X XXXX, ricadono nelle responsabilità dell'Ente previdenziale
e non possono indurre il giudicante a perpetuare prassi applicative errate. I principi di eguaglianza e di non discriminazione richiamati dal ricorrente, asseritamente violati dal Collegio di appello per non aver tenuto nella giusta considerazione le norme e le sentenze del diritto europeo, fermo quanto si dirà in seguito sull'inammissibilità di tale vizio revocatorio, hanno come loro corollario il più generale principio di ragionevolezza, alla cui stregua la legge deve regolare in maniera uguale situazioni analoghe e in maniera diversa situazioni differenti, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate. Nel caso di specie non è la legge che, ove eventualmente sussistente una tale diversità di trattamento, asserita ma non provata dal ricorrente, senza un ragionevole motivo applica un trattamento diverso ai magistrati che si trovano in eguali situazioni (Corte cost. sent. n. 15/1960), atteso che l'art. 3 della Carta vieta disparità di trattamento in situazioni simili e discriminazioni irragionevoli (Corte cost. n. 96/1980), bensì (eventualmente) l'Amministrazione previdenziale in sede applicativa, non quindi il giudice, le cui decisioni, incidenti sulla certezza del diritto, possono, invece, avere rilevanza sotto il profilo dell'affidamento. Del resto, le censure del ricorrente impingono su una errata applicazione dell'art.

24, co. 2 del d.l. 201/2011, come innovato dall'art. 1, co. 707 della l. 190/2014, che ha imposto la scelta del trattamento di minor favore tra le due prestazioni scaturenti dall'applicazione delle regole vigenti, rispettivamente, prima e dopo l'entrata in vigore della c.d. legge "Monti-Fornero". Tuttavia, tali disposizioni, come emerge a pag. 11 dell'appello del X XXXX, sono state erroneamente interpretate dal medesimo, non da questo giudicante. Invero, "*l'appellante ha chiesto che la sua pensione venga calcolata con il sistema misto, secondo l'art. 24, co. 2 del d.l. 201/2011. Tale legge dispone che il trattamento pensionistico sia liquidato secondo il sistema <<duale o pro rata>>, sommando due quote di anzianità contributiva, la prima maturata fino al 31 dicembre 2011, da calcolare con il sistema retributivo (quota A e B), e la seconda maturata fino al 30 giugno 2016, da calcolare con il sistema contributivo (quota C)*". Soggiunge, tuttavia, che "*il periodo successivo, decorrente dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2016, comporta una ulteriore valutazione del montante contributivo pari a 4 anni e mesi 6, come previsto dalla legge Fornero, che si ritiene non sia stata modificata dall'art.1, co. 707, della l. 190/2014*". Circostanza del tutto inesatta, in quanto proprio per correggere il paradosso nato dall'originario art. 24, co. 2 del d.l. 201/2011 è stato emanato il co. 707, dell'art. 1 della legge 190/2014, che integrando detto alinea, ha previsto un doppio calcolo, interamente retributivo e retributivo-contributivo, con applicazione dell'importo minore. Queste evenienze risultano ben tratteggiate nella sentenza oggi impugnata. Difatti, la Sezione centrale ha rilevato che le norme previgenti alla c.d. legge Fornero, hanno previsto per coloro (come l'appellante) che alla data del 31 dicembre 1995 potevano vantare un'anzianità contributiva superiore a 18 anni, la liquidazione del trattamento di pensione interamente con il sistema retributivo, ai sensi di quanto previsto

dall'art.1, co. 13, della l. 335/1995 (c.d. legge Dini). Con la riforma Fornero, è stato introdotto il sistema contributivo pro-rata per tutti i lavoratori: in particolare l'art. 24, co. 2 del d.l. 201/2011, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianitàcontributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a dette anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. Sicché, le pensioni liquidate dal 2012, per i lavoratori che avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, si componevano inizialmente di tre quote: una prima, quota A, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1992; una seconda, quota B, calcolata secondo la media delle retribuzioni e con riferimento all'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011; una terza, quota C, calcolata secondo il sistema contributivo, per le anzianità successive al 31 dicembre 2011. Dalla originaria disposizione del co. 2 dell'art. 24 del d.l. 201/2011, diretta al contenimento della spesa previdenziale, è derivato, tuttavia, un effetto opposto per quei lavoratori che al 31 dicembre 2011 potevano vantare un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Infatti, i citati pensionati, per gli effetti della riforma Fornero, hanno inizialmente beneficiato di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012, così ampliando l'anzianità valorizzabile ai fini pensionistici. In sostanza, la norma consentiva loro, pur avendo raggiunto il massimo della pensione nel sistema retributivo, di aggiungere una ulteriore quota contributiva che ne incrementava l'importo finale. Al fine di correggere una tale stortura è stato varato il co. 707, dell'art. 1 della legge 190/2014, che innovando il

co. 2 dell'art. 24 del d.l. 201/2011, ha previsto un doppio calcolo, interamente retributivo e retributivo-contributivo, con applicazione dell'importo minore. Il successivo co. 8 ha previsto poi, che tale limite "*si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge 190/2014, con effetto a decorrere dalla medesima data*". Perciò, la sentenza ha chiarito che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il legislatore ha previsto un doppio calcolo del trattamento pensionistico, mediante l'applicazione dei criteri ante e post-riforma, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato, con l'avvertenza, comunque, che nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo "*non può comunque essere applicata un'aliquota di rendimento superiore alla massima aliquota riconoscibile*", circostanze tutte ribadite nella Circolare INPS n. 74/2015. Inoltre, la richiamata decisione, con puntiglio motivazionale, ha evidenziato, altresì, che, "*di contro a quanto affermato dall'appellante, la Consulta (Corte cost. 573/1990, 822/1988, 349/1985, 390/1995) ha ripetutamente sostenuto che <<nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni, le quali vengono a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, co. 2 Cost). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino sulla sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto>>*". Di talché, il Giudice delle leggi ha chiarito che "*per un verso, è pienamente ammissibile un intervento legislativo che operi su rapporti di durata, come quelli [pensionistici], per soddisfare esigenze, non solo di contenimento della spesa*

pubblica, ma anche di armonizzazione dei trattamenti pensionistici (…), mentre d'altro canto (per costante giurisprudenza di questa Corte: di recente vedasi ordinanza n. 170/2009) il fluire del tempo è valido discrimine di situazioni giuridiche analoghe" (Corte cost. n. 228/2010). La sentenza gravata ha affermato, quindi, che "*la norma in discussione, legittimamente finalizzata al contenimento della spesa pubblica, mediante misure ragionevoli e proporzionate, si pone in coerenza con i principi innanzi esposti*". Sicché, ferme le considerazioni che precedono che inducono anche all'infondatezza del rimedio revocatorio, è da ritenere parimenti inammissibile il vizio che denuncia che non sarebbe stata data "*adeguata e giusta valutazione alle norme e alle sentenze del diritto europeo*", trattandosi, eventualmente (ma come detto così non è), non di una svista ma di un errore di diritto, di valutazione di norme giuridiche e di principi del diritto europeo proclamati dalla Corte di Strasburgo e che costituiscono fonte del diritto. In altri termini, il dott. X XXXX non si duole dell'errata percezione da parte del Collegio di appello di un fatto di causa, rilevante e immediatamente percepibile dalla lettura della sentenza impugnata, ma di una diversa interpretazione della normativa di riferimento. Detto altrimenti, il ricorrente contesta a questo giudice di avere interpretato il quadro normativo differentemente da quanto ritenuto dallo stesso ma erratamente, così sottoponendo inammissibilmente a ulteriore vaglio la questione che ha costituito oggetto del giudizio, in contrapposizione al costante insegnamento della Suprema Corte e di questo giudice (Cass. S.U. 29571/2024, 17405/2014, Corte dei conti Sez. III di app. 172/2022, 310/2023 e 207/2024). Pertanto, è da confermare l'assoluta razionalità dell'art. 1, co. 707 della legge 190/2014 e l'inammissibilità del ricorso, mentre la diversa esegesi della parte privata non ha attitudine ad assurgere a

vizio revocatorio per *error facti*, altrimenti configurando un ulteriore grado del processo (Cons. di Stato, 1489/2021, n. 5480/2020 e Corte dei conti, Sez. III n. 310/2023). Ciò nonostante, e quand'anche non tenuto attesa la statuizione di inammissibilità, il Collegio osserva, per completezza espositiva, che la sentenza di appello ha accertato e descritto analiticamente i conteggi effettuati dall'INPS nella determina liquidatoria. La decisione ha ripercorso, infatti, il procedimento seguito dall'Istituto e rappresentato nella determina di pensione n. RMF 103201601285, riportante, a pagg. 3-4, la quantificazione con metodo interamente retributivo e pari a € 164.759,30, e, a pagg. 5-7, la quantificazione con metodo misto e, quindi, con quota contributiva dal 1° gennaio 2012, pari a € 174.532,61, ponendo in pagamento, come disposto dalla legge, l'importo minore. Pertanto, in replica alle contestazionidell'appellante, (ripetute anche a pag. 10 del ricorso per revocazione) "*secondo cui i conteggi dell'INPS sarebbero contrastanti, avendo l'Istituto indicato due differenti importi per quantificare la pensione interamente retributiva, vale a dire € 164.759,30 ed € 174.532,61 (…)*", il Collegio di appello ha rilevato la correttezza di detto calcolo, atteso che "*il primo importo (€ 164.759,30) è il risultato del calcolo della pensione integralmente retributiva, eseguito secondo le disposizioni dell'art. 1, co. 707 della l. 190/2014*", avvenuto "*(…) tenendo conto del servizio pari ad anni 44 e mesi 6 fino al 30 giugno 2016*", con "*un montante contributivo pari a € 0 dal gennaio 2012*". L'aliquota, "*essendo stata considerata tutta l'anzianità di servizio è risultata pari allo 0,88100*". Il secondo importo (€ 174.532,61) "*è il risultato del calcolo misto della pensione, con la quota contributiva dal 1° gennaio 2012*", che assomma a € 354.265,30. La sentenza ha così chiarito che "*la quota retributiva, per il servizio sino al 31 dicembre 2011, è calcolata con l'aliquota massima raggiungibile, vale a dire*

lo 0,80, già raggiunta prima del 2011". Sicché, "*nel calcolo misto la quota retributiva ammonta a € 153.675,65, alla quale si aggiunge la quota contributiva pari a € 20.856,96*". Pertanto, è stato posto in pagamento il trattamento inferiore, liquidato con metodo integralmente retributivo, "*calcolo operato dall'Istituto secondo i dati trasmessi dal Segretariato generale della Corte dei conti, senza includere i quattro anni di riscatto di laurea, non avendo, l'appellante, corrisposto il pertinente onere*". Sicché, la sentenza gravata in revocazione ha ritenuto "*corretto quanto affermato dal primo giudice circa l'impossibilità di valorizzare il servizio successivo ai 40 anni, come vorrebbe l'appellante, che, nel calcolo della pensione in regime misto, computa in eccesso la quota retributiva. Il calcolo della pensione in regime misto nella misura di € 188.581,61 non è, infatti, corretto*". In ogni caso la sentenza impugnata ha ritenuto, altresì, dirimenti "*le osservazioni dell'INPS, secondo cui, atteso che l'importo della pensione calcolato con metodo misto è risultato sempre più alto di quello risultante dal calcolo effettuato con metodo interamente retributivo (…) non può in alcun modo essere riconosciuta all'appellante la pensione liquidata in regime misto*". Identiche considerazioni, in termini di coerenza del procedimento seguito dall'INPS e dal giudice di appello, valgono per l'affermazione circa l'asserita commisurazione della misura del trattamento con calcolo retributivo nell'importo di € 190.892,24. Detto importo, è del tutto errato per stessa ammissione del ricorrente. Difatti, a pag. 23 dell'appello del dott. X XXXX si legge che: "*con la legge Fornero, cui faceva seguito la Circolare interpretativa n. 74 del 10 aprile 2015, veniva introdotto il c.d. doppio calcolo, secondo cui la pensione liquidata con il sistema duale o misto non avrebbe potuto raggiungere un importo superiore alla pensione retributiva allungata, calcolata con il sistema retributivo puro. Tale importo per l'appellante ammontava a € 190.891,24 (comprensivo dei quattro*

anni universitari)". Sennonché, come emerge anche dalla sentenza impugnata per revocazione il riscatto del corso di laurea non è andato a buon fine perché non è stato pagato il relativo onere e, pertanto, non è fruibile in pensione. Per tale ragione, nel corso del giudizio di prime cure, il dott. X XXXX ha rinunciato alla pretesa inclusione degli anni di laurea nel calcolo della pensione. Infine, fermo restando che nel Modello PA04 predisposto dall'Amministrazione di appartenenza del magistrato sono riportate le retribuzioni lorde, virtuali e non, che solo l'INPS per via delle sue competenze funzionali traduce in trattamento pensionistico reale (come confermato anche dalla circostanza che nella nota del 21 marzo 2016, il Segretariato generale precisa che "*sarà compito dell'Istituto verificare l'avvenuto pagamento dell'onere di riscatto degli anni universitari*" ai fini della fruibilità in concreto in pensione), anche il calcolo della pensione in regime misto nella misura di € 188.581,61 non è corretto, perché include nel relativo conteggio due volte uno stesso periodo contributivo. Detto importo consegue al seguente calcolo: quota A di pensione: € 223.342,75 (retribuzione pensionabile alla cessazione) X 0,45800 (coefficiente di rendimento sino al 31 dicembre 1992) = € 102.290,98; quota B di pensione, composta da B1 relativo alla retribuzione media del periodo 1° gennaio 1993 – 31 dicembre 1997, ossia € 187.802,25 x 0.09000 (differenza coefficiente di rendimento) = € 16.902,20, e da B2 relativo al periodo 1° gennaio 1998 – 30 giugno 2016, perciò valorizzando anni 44 e mesi 6 e quindi il complessivo coefficiente di rendimento dello 0,88100. Perciò si moltiplica la retribuzione media di € 136.835,19 x coefficiente di rendimento pari a 0,3330 = € 45.566,12. Il totale complessivo è pari a € 164.759,30. A questo importo, il ricorrente ha sommato una terza quota, ossia la quota C che valuta nuovamente il periodo

1° gennaio 2012 – 30 giugno 2016 nel regime contributivo, con un importo di € 20.856,96 (come da determina di pensione). Il totale complessivo ammonta a **€ 185.616,26**, mentre il CAF -ACLI lo determina in € 126.827,07 (quanto alla quota A), € 42.618,26 (con riferimento alla quota B) ed € 19.136,28 (con riguardo alla quota C), pari a **€ 188.581,61**. In conclusione, ferma la lieve e non dirimente differenza di poco meno di € 3.000,00 tra i due conteggi, non vi è chi non veda l'errore in cui è incorso il ricorrente per avere computato nel sistema duale o misto due volte uno stesso periodo e per avere, comunque, fatto applicazione della originaria disposizione del co. 2 dell'art. 24 del d.l. 201/2011, preclusa dal comma 707 della l. 190/2014. Da ultimo, il ricorrente ha confrontato, al fine di poterne fruire poiché inferiore, l'importo di **€ 188.581,61**, con quello calcolato secondo il sistema retributivo puro pari a **€ 190.892,24**, che a pag. 23 dell'appello ha definito "*comprensivo dei quattro anni universitari*", pretesa rinunciata nel corso del giudizio di primo grado per non avere assolto al relativo onere di riscatto. In conclusione, poiché l'importo della pensione calcolato con il sistema misto o duale è risultato sempre più altro di quello risultante dal calcolo con il sistema interamente retributivo, in alcun modo può essere riconosciuta all'odierno ricorrente la pensione liquidata con il regime misto. Il ricorso proposto è, pertanto, inammissibile e, comunque, infondato. Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Le spese di lite, atteso che la documentazione riconducibile all'Amministrazione già di appartenenza dell'interessato (Modello PA04 del 2016 e del 2017) ha reso non immediatamente agevole per il pensionato la comprensione dello sviluppo procedimentale liquidatorio, reputa il Collegio, ritenendo ricorrere una grave ed eccezionale ragione al di

fuori delle ipotesi tipiche previste dall'art. 31, co.3 c.g.c. (Corte cost. 77/2018), di doverle integralmente compensare tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara inammissibile e, comunque, infondato il ricorso per revocazione iscritto al **n. 61613/R.G.,** con conferma, per l'effetto, della sentenza impugnata. Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente tra le parti quelle di lite del presente procedimento.

Manda alla segreteria della Sezione per il più a praticarsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 27 novembre 2024.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite) — (Dott. Tammaro Maiello)

"*F.to digitalmente*" — "*F.to digitalmente*"

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

dispone con Decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

"*F.to digitalmente*"

Depositata in Segreteria il 17/12/2024

Il Dirigente

"*F.to digitalmente*"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, lì 17/12/2024

Il Dirigente

"*F.to digitalmente*"